

ESTRATTI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA CARTA CORPORATE ORO AMERICAN EXPRESS

NOTA INFORMATIVA

Norme e condizioni delle polizze collettive di assicurazione riservate ai Titolari di Carta Corporate Oro American Express

Le Polizze Collettive sono state stipulate da American Express Italia S.r.l., in qualità di Contraente, con le Compagnie di Assicurazione:

- Chubb European Group SE, con le seguenti polizze
 - Inconvenienti di Viaggio – Polizza n° 010306077S
 - Infortuni in Viaggio – Polizza n° 010306201S
- Inter Partner Assistance S.A., filiale irlandese, Polizza Collettiva AXA A69000 per le Coperture:
 - "Interruzione di viaggio"
 - "Global Assist"
- Lloyd's di Londra, con le seguenti polizze:
 - Bagagli e Articoli Personali - Polizza n° N9B5093

d'ora in poi denominate "Società Assicuratrice".

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell'Albo di cui all'art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia. Sito Internet:www.americanexpress.it.

Effetto

Le coperture e le garanzie di cui alle Polizze Collettive indicate nel presente documento hanno effetto dal 1° Giugno 2014.

Informazioni relative al contratto

Le coperture assicurative di cui alle Polizze Collettive sono attualmente offerte gratuitamente da American Express ai Titolari di Carta Corporate Oro American Express.

La Contraente e le Società Assicuratrici si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza alle polizze stesse, comunicando ai Titolari di Carta le predette variazioni con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l'inserimento di messaggi negli estratti conto Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.

Diritto alle prestazioni

Possono beneficiare delle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive solo i Titolari di Carta Corporate Oro American Express in corso di validità. Le coperture decadranno automaticamente dal momento in cui l'Assicurato perde la sua qualità di Titolare di Carta Corporate Oro American Express o alla scadenza delle Polizze, quale delle due date anteriore. Per eventuali ulteriori requisiti di elegibilità consulti le specifiche sezioni delle coperture assicurative dettagliate nel presente documento. Il Titolare di Carta che deliberatamente tenti di ottenere un indennizzo mediante l'uso di mezzi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale. La presentazione di una denuncia di sinistro non esonera il Titolare di Carta dalla responsabilità per il pagamento del suo conto Carta, in conformità al relativo Regolamento Generale Carta. Tutta la documentazione connessa all'accertamento ed alla liquidazione dei danni sarà fornita alle Società Assicuratrici, le quali gestiranno ogni controversia direttamente con le parti assicurate, esonerando sin d'ora American Express da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Ragione Sociale

• **Chubb European Group SE**, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00043. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

- **Inter Partner Assistance**, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda, iscritta al registro irlandese delle imprese con il numero 906006, filiale della Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise 166, bte 11050 Bruxelles, Belgio, è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Nationale de Belgique) in virtù della polizza collettiva che American Express Italia S.r.l. ha stipulato con AXA Travel Insurance, società a responsabilità non limitata, 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda - iscritta al registro irlandese delle imprese con il numero 426087, intermediario assicurativo gestore di garanzie e servizi assicurativi.
- **AXA Travel Insurance** e Inter Partner Assistance S.A. sono entrambe membri del gruppo AXA Assistance.
- Lloyd's Insurance Company S.A, società assicurativa Belga (société anonyme / naamloze vennootschap) con sede legale a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen al numero 682.594.839 RPM (Brussels) e soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. I numeri di riferimento e altri dettagli sono reperibili al sito www.nbb.be. (Crawford and Company Italia Srl. – designati come agenti assicurativi per la gestione dei sinistri da parte di Lloyd's Insurance Company S.A.

Legge applicabile

La legge applicabile al presente contratto di assicurazione è quella italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n° 175/1995, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto.

In tal caso le Società Assicuratrici proporranno di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. È fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alle Società Assicuratrici ai seguenti indirizzi:

- Chubb European Group SE – Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano, Fax 02 27095.430, e-mail: ufficio.reclami@chubb.com;
- Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. Servizio Clienti – Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma, Fax 0039.06.4821286, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com
- Crawford & Company Italia Srl - Via Mascheroni 1, 20123, Milano, Fax 02 48517810, e-mail: j.farina@crawco.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società Assicratrice, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Surrogazione

Come previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile: L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi

o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Informazioni sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti per la stipula del contratto assicurativo o in occasione di sinistri, saranno trattati esclusivamente per offrire i servizi assicurativi oggetto del contratto stesso da parte delle Società Assicuratrici, titolari del trattamento dati. I dati saranno trattati nell'ambito della struttura organizzata delle Società Assicuratrici e dei soggetti loro responsabili ed incaricati, con strumenti informatici e con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa per garantire la massima riservatezza dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi per finalità diverse, fuorché per l'esecuzione delle finalità previste dalla cosiddetta "catena assicurativa". Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancata fornitura delle informazioni richieste impedisce la gestione corretta del rapporto assicurativo. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs 196/2003 chiedendo l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei suoi dati, scrivendo alle Società

Assicuratrici, titolari del trattamento, ai seguenti indirizzi:

- Chubb European Group SE – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano.
- Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. – Servizio Legale – Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma.
- Crawford & Company Italia Srl - Via Mascheroni 1, 20123, Milano.

CAPITOLO 1

Coperture Assicurative della Polizza Viaggi Carta Corporate Oro American Express

Informazioni importanti	Pagina 3
Definizioni Generali	Pagina 3
Interruzione di Viaggio	Pagina 5
Inconvenienti di Viaggio	Pagina 5
Infortuni Viaggi	Pagina 6
Bagaglio e Effetti Personali	Pagina 7
Global Assist	Pagina 8
Esclusioni Generali	Pagina 10

CAPITOLO 2

Requisiti per ricevere assistenza e presentare denunce di sinistro	Pagina 10
Coperture Assicurative della Polizza Viaggi Carta Corporate Oro American Express	Pagina 11

CAPITOLO 1

Coperture Assicurative della Polizza Viaggi Carta Oro American Express

Informazioni Importanti

(Valide Per Tutte Le Coperture Assicurative Della Polizza Viaggi)

- 1) Consulti la sezione Definizioni generali a pagina 3. Tutti i termini elencati hanno un significato specifico e sono evidenziati in grassetto nel presente documento.
- 2) Chi ha diritto a usufruire delle coperture assicurative della Polizza Viaggi Carta Corporate Oro American Express:
 1. tutti i Titolari di Carta Corporate Oro American Express e sono in copertura anche gli impiegati di Aziende con conti Business Travel Account, o conti S.O.F. (Firma depositata) per i quali i costi di trasporto sono addebitati a tali Conti;
 2. I coniugi/conviventi e i figli a carico al di sotto dei 23 anni delle persone in copertura sono coperti:
 - a. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio A nel caso in cui accompagnino la Persona Assicurata nel "Viaggio di Lavoro", su richiesta dell'Azienda e purché i loro costi di trasporto siano addebitati sul conto della Carta Corporate Oro dell'Azienda come avanti definita;
 - b. per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio B se i loro costi di Trasporto per un "Viaggio Personale" sono addebitati sui conto della Carta Aziendale dell'Azienda come avanti definita.
 - c. I funzionari, partner, proprietari, impiegati, consulenti o candidati all'impiego (un "Viaggiatore Autorizzato") che siano stati autorizzati dall'Azienda, sempre che essa:
 - i. abbia un conto Carta Corporate Oro, un conto Business Travel Account, oppure un Conto S.O.F. (Firma Depositata) emesso da American Express
 - ii. il pagamento si effettuato su uno dei suddetti conti
 - iii. gli estratti conto della Carta siano inviati in Italia.
- 3) Limiti di indennità: tutti i limiti si riferiscono a ogni singola persona Assicurata e sono validi nel corso di un Viaggio (si veda la Definizione generale di "Viaggio").
- 4) Franchigia: alle coperture assicurative della Polizza Viaggi non verrà applicata alcuna franchigia.
- 5) Durata del Viaggio: la durata del Viaggio può essere di 30 giorni consecutivi nell'arco di un periodo di 365 giorni (si veda la Definizione generale di "Viaggio").
- 6) Malattie pre-esistenti: la copertura assicurativa decadrà qualora l'Assicurato fosse già a conoscenza della sua malattia (si vedano le Definizioni Generali a pagina 3 cosicché le Esclusioni generali a pagina 10).
- 7) Informazioni su sport speciali e invernali: la copertura assicurativa è operativa anche se durante la vacanza l'Assicurato pratica attività sportive, più o meno avventurose, inclusi gli sport invernali, quali, a titolo di esempio: canoa, pesca, golf, equitazione, mountain bike, parapendio, scuba diving fino a 30 metri di profondità, sci e snowboard (anche fuoripista sotto la supervisione di una guida), tennis, sci d'acqua. Tuttavia, esistono sport e attività escluse dalla copertura assicurativa. Se lei ha intenzione di praticare sport potenzialmente pericolosi, è tenuto a informare la Società Assicuratrice.
- 8) Criteri di indennizzabilità: La Società Assicuratrice corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
- 9) Altre assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi garantiti dalla presente polizza siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. L'Assicurato è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.

Definizioni Generali

Per "Società Assicuratrice" si intendono:

- **Chubb European Group SE** - Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano
- **Inter Partner Assistance S.A.** - 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda
- **Lloyd's di Londra** - Lloyd's Building, 1 Lime Street, London EC3M 7DQ, Inghilterra

Per "**nostro/noi**" si intende American Express Italia S.r.l. con sede in Viale Alexandre Gustave Eiffel n 15, 00148 Roma.

Per "**Titolare**" si intende il Titolare di una Carta Corporate Oro American Express emessa in Italia dall' American Express Italia S.r.l.

Per "**Assicurato/Lei/Suo**" si intendono i Titolari di Carta Corporate Oro American Express Italia, secondo le definizioni riportate nel paragrafo "Informazioni Importanti" al punto 2).

Per "**Beneficiario/i**" si intende la/le persona/e designata/e dall'Assicurato cui verrà corrisposta l'indennità prevista per il caso di morte di quest'ultimo. In difetto di designazione, l'indennizzo verrà corrisposto agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato.

L'Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente Contratto, modificare l'indicazione del (dei) beneficiario (i) con comunicazione scritta alla Società Assicuratrice.

Per "**Collega**" si intende un dipendente della medesima Società presso la quale risulta come dipendente il Titolare di Carta Corporate Oro American Express.

Per "**Danno**" si intende, quando tale termine venga utilizzato con riferimento a mani o piedi, il completo distacco degli stessi all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia o la perdita completa della capacità funzionale degli stessi; quando utilizzato con riferimento ad un occhio significa la perdita completa ed irreversibile della capacità visiva di tale occhio; oppure la morte.

Per "**Direttore Sanitario**" si intende il Responsabile Medico della Struttura Operativa.

Per "**Domicilio**" si intende l'indirizzo principale ove il Titolare abita nel Paese di Residenza.

Per "**Familiare**" del Titolare si intende il/la suo/sua coniuge/partner, purché convivente con lei, e i figli di età inferiore a 23 anni legalmente a suo carico, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Per "**Indennità**" si intende la somma di denaro che la Società Assicuratrice corrisponderà a seguito del Danno subito dall'Assicurato.

Per "**Lesione Fisica**" si intende una lesione che:

- a) sia causata da un infortunio; e
- b) sia causata esclusivamente e direttamente da evidente causa fortuita violenta ed esterna; e
- c) abbia quale conseguenza un Danno diretto ed indipendente da qualsiasi altra causa.

Per "**Malattia Pre-Esistente**" si intende qualsiasi condizione medica pre-esistente di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza nel momento in cui richiede la Carta Corporate Oro American Express o altre Carte sul suo conto, o prima di prenotare il Viaggio, quale dei due sia l'evento più recente

riferibile all'Assicurato ovvero a qualsiasi persona da cui dipenda il Viaggio, inclusi i Parenti Prossimi o i soci d'affari, e per la quale:

- a) sia stato ricoverato in ospedale negli ultimi 12 mesi;
- b) sia in attesa di risultati di esami o in lista di attesa per un'operazione, una visita o un esame;
- c) abbia iniziato un ciclo di cure o cambiato cura negli ultimi tremesi;
- d) necessiti di controlli medici, chirurgici o psichiatrici ogni dodici mesi o più frequentemente;
- e) sia stata comunicata una prognosi terminale;
- f) sia al corrente di motivazioni che richiedano l'annullamento o l'interruzione del Viaggio.

Per "Mancato Imbarco per cause non imputabili all'Assicurato" si intende che Lei abbia effettuato o tentato di effettuare le operazioni preliminari di imbarco (c.d. check in) per il Volo Assicurato entro gli orari a tal fine pubblicati e che, indipendentemente dalla Sua volontà, Lei sia stato negato l'imbarco a causa dell'eccesso di prenotazioni (c.d. overbooking).

Per "Mezzo di Trasporto Pubblico" s'intendono esclusivamente navi, treni e aerei, purché gestiti da Ditte e/o Aziende regolarmente autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri paganti.

Per "Paese di Residenza" si intende lo stato o la nazione presso la quale lei elegge la sua residenza anagrafica (dimostrabile mediante qualsiasi documento ufficiale).

Per "Parente Prossimo" del Titolare si intendono: coniuge o partner; madre; padre; figlio; figlia; suocera; suocero; nuora; genero; sorella; fratello; cognata; cognato; nonno; nonna; matrigna; patrigno; sorellastra; fratellastro; zia; zio; nipote (figlio/a dei propri figli o dei propri fratelli/sorelle). **Per "Perdita Bagaglio"** si intende che il Suo bagaglio registrato non Le sia stato consegnato entro 48 ore dall'orario di arrivo del Volo Assicurato all'aeroporto di destinazione finale.

Per "Perdita Coincidenza" per cause non imputabili all'Assicurato si intende che Lei perda la coincidenza confermata del Volo Assicurato:

- a) a causa del ritardato arrivo del Suo Volo Assicurato; e
- b) non Le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo del Suo Volo Assicurato.

Per "Ritardata Consegna Bagaglio" si intende che il Suo bagaglio registrato non Le sia stato consegnato entro 6 ore dall'arrivo del Volo Assicurato all'aeroporto di destinazione finale.

Per "Sport Speciali" si intende football americano, boxe, salto dal ponte con un cavo elastico (bungee jumping), canoa, speleologia, immersioni nelle caverne, volo (eccetto quelli come passeggero a pagamento in velivoli autorizzati per il trasporto di passeggeri e merci); go-kart, volo con il deltaplano, salto a cavallo, volo in mongolfiera, caccia e caccia a cavallo, moto d'acqua e acquascooter, arti marziali, deltaplano a motore, moto da corsa e rally, mountain bike, scalate, paracadutismo, parapendio, parascending, pilotare un aeromobile, polo, scalata rocce, rugby, safari (ove Lei od altri turisti portino armi), immersione al di sotto di 30 metri, immersioni nelle caverne in solitaria, corsa ad ostacoli con cavallo, canoa in fiumi e rafting, navigazione con yacht oltre le 20 miglia marine dalla linea costiera più vicina; i seguenti sport invernali: bob slitta, eli-sci, hockey su ghiaccio, slittino, sci estremo, skeleton (slittino monoposto), salti con gli sci, sci agonistico; tutti gli sport professionali, prove di velocità, di prestazione, di resistenza.

Per Struttura Operativa si intende la Inter Partner Assistenza Servizi SpA – Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma.

Per "Viaggio Assicurato" si intende un "Viaggio di affari" e "Viaggio Personale".

Per "Viaggio di affari" si intende un viaggio fuori del suo Paese di Residenza; oppure un viaggio all'interno del suo Paese di Residenza, a condizione che includa un volo o almeno un pernottamento (anticipatamente prenotato attraverso un intermediario turistico abilitato) purché fuori dal suo domicilio. Il Viaggio può avere una durata massima di 30 giorni consecutivi o di 180 giorni non consecutivi purché nell'arco di un periodo di 365 giorni, deve iniziare e terminare nel suo Paese di Residenza e deve essere acquistato tramite la Sua Carta Corporate Oro American Express.

Per "Viaggio personale" si intende un viaggio fuori del suo Paese di Residenza, a condizione che includa un trasporto, purché fuori dal suo domicilio e acquistato per il tramite la sua Carta Corporate Oro American Express. Il Viaggio può avere una durata massima di 30 giorni consecutivi o di 180 giorni non consecutivi purché nell'arco di un periodo di 365 giorni e deve iniziare e terminare nel suo Paese di Residenza.

Per "Volo Assicurato" si intende un volo:

- a) che inizi durante il corso della validità della Polizza Collettiva, sul quale Lei abbia prenotato un viaggio e
- b) che venga effettuato su un aeromobile gestito da una compagnia aerea che operi in base a licenza rilasciata dalle autorità competenti per il trasporto aereo di linea; e
- c) che sia un volo di linea in conformità a tale licenza, con orari e tariffe per i servizi passeggeri fra aeroporti stabiliti ad orari determinati come pubblicati nella Guida OAG World Airways o pubblicazioni simili.

Per "Zona Geografica" si intende fuori dal Suo Paese di Residenza eccetto che altrimenti stabilito per un particolare indennizzo.

Copertura "Interruzione di Viaggio"

Garanzie

La seguente Copertura è offerta da Inter Partner Assistance con la Polizza Collettiva AXA A69000.

Qualora Lei sia costretto ad interrompere anticipatamente il Viaggio, riceverà un rimborso fino ad un importo complessivo di € 10.000 per:

- a) le spese di Viaggio ragionevoli e necessarie per il rientro a casa, e per riprendere il Viaggio prenotato in origine;
- b) le spese da lei sostenute per il viaggio, l'alloggio, le escursioni e le attività per il tempo libero già pagate o prenotate, non rimborsabili, di cui non ha usufruito per uno dei seguenti motivi:
 - 1) un incidente, un'improvvisa malattia o la morte dell'Assicurato, della persona con cui lei viaggia o della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;
 - 2) un incidente, un'improvvisa malattia o la morte di un suo Parente Prossimo, di un Parente Prossimo della persona con cui lei viaggia o di un Parente Prossimo della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;
 - 3) gravi e imprevisti danni alla sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, qualora i danni siano stimati in un importo superiore a € 30.000;
 - 4) furto ai danni della sua abitazione o del suo luogo di lavoro abituale, qualora la sua presenza sia richiesta dalle forze dell'ordine.

Esclusioni

Le Esclusioni generali, indicate alla pagina 8, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative all'"Interruzione di Viaggio".

- 1) Richieste di rimborso che siano conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all'Assicurato prima della prenotazione del Viaggio.
- 2) Richieste di rimborso che siano conseguenze dirette o indirette di circostanze note all'Assicurato prima che quest'ultimo richiedesse la Carta Corporate Oro American Express o altre Carte sul suo conto.
- 3) I biglietti non utilizzati non le saranno rimborsati qualora la Società Assicuratrice abbia già pagato una soluzione di viaggio alternativa per consentirle di raggiungere la stessa destinazione.
- 4) Richieste di rimborso per le quali l'Assicurato non sia in grado di fornire un certificato redatto da un medico che confermi la condizione che ha reso necessaria l'interruzione del Viaggio.
- 5) Sinistri successivi dovuti alla stessa causa o allo stesso evento in quanto il difetto originale non era stato correttamente riparato.
- 6) Costi coperti dalla sua assicurazione sull'abitazione.

Copertura “Inconvenienti di Viaggio”

Garanzie

La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306077S.

Tutte le spese che seguono per viaggio, pasti, bibite e albergo, nonché per l'acquisto o il noleggio di beni di prima necessità, devono essere state effettuate con la Carta Corporate Oro American Express dell'Assicurato mentre è in Viaggio.

- 1) Lei sarà rimborsato delle spese aggiuntive sostenute per spostamenti, pasti, bibite e albergo effettuate nel periodo tra l'orario previsto e quello effettivo di partenza, fino a un limite massimo di € 250 per Assicurato, nel caso di:
 - a) **Ritardo e/o cancellazione del Volo.** Ritardo e/o cancellazione del Volo Assicurato senza che le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'orario di partenza ufficiale.
 - b) **Mancato Imbarco per cause non imputabili all'Assicurato.** Imbarco negato, indipendentemente dalla Sua volontà, a causa dell'eccesso di prenotazioni (c.d. overbooking), dopo che Lei abbia effettuato o tentato di effettuare le operazioni preliminari di imbarco (c.d. check in) per il Volo Assicurato entro gli orari a tal fine pubblicati.
 - c) **Perdita coincidenza.** Lei perde la sua coincidenza e non le viene messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'orario di partenza ufficiale.
- 2) Lei riceverà il rimborso delle spese sostenute con la Sua Carta Corporate Oro American Express per l'acquisto o il noleggio di articoli di prima necessità, quali ad esempio abbigliamento strettamente necessario o oggetti per l'igiene personale, come segue:
 - a) **Ritardata Consegna Bagaglio.** Fino a € 250 per persona assicurata se il bagaglio registrato non è stato consegnato entro 6 ore dal suo arrivo all'aeroporto di destinazione.
 - b) **Perdita Bagaglio.** Fino ad € 1.250 per persona assicurata, se il bagaglio registrato non è stato consegnato entro 48 ore dall'orario di arrivo del Volo Assicurato all'aeroporto di destinazione finale, per le spese sostenute entro 4 giorni e prima della riconsegna del bagaglio.
- 3) La Società Assicuratrice non pagherà per più di tre sinistri per ciascun anno solare.

Esclusioni

Le Esclusioni generali indicate alla pagina 8 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Inconvenienti di Viaggio”:

- 1) In caso di mancato Imbarco per cause non imputabili all'Assicurato e perdita della coincidenza, richieste di indennizzo quando non sia stato concesso sufficiente tempo per arrivare al punto di partenza o alla coincidenza con il volo.
- 2) Spese aggiuntive sostenute nei casi in cui la compagnia aerea abbia offerto alternative di viaggio o di alloggio e queste ultime siano state rifiutate.
- 3) Ritardata consegna bagaglio o ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio sull'ultima tratta del volo di ritorno dell'Assicurato.
- 4) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio o di ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio, gli articoli che non sono di prima necessità per il suo Viaggio.
- 5) Mancato ottenimento del verbale di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report, P.I.R.) da parte delle autorità aeroportuali competenti del luogo di destinazione.
- 6) Gli articoli acquistati dopo che le è stato consegnato il bagaglio.
- 7) Accettazione volontaria da parte dell'Assicurato di un indennizzo da parte della compagnia aerea a fronte del mancato imbarco per overbooking.
- 8) Costi coperti dalla sua assicurazione sull'abitazione.

Copertura “Infortuni Viaggi”

Garanzie

La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306201S.

La presente copertura assicurativa è operativa per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante un Viaggio Assicurato. È considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

- 1) Qualora l'Assicurato subisca durante il suo viaggio una lesione fisica, che si verifichi:
 - a) mentre viaggia quale passeggero su un Mezzo di Trasporto Pubblico, mentre salga o scenda dallo stesso o sia investito da tale mezzo; oppure
 - b) nelle 3 ore antecedenti il Suo orario di partenza mentre si sta recando direttamente all'aeroporto, porto o stazione ferroviaria allo scopo di imbarcarsi su un aereo, nave o treno per un Viaggio Assicurato; oppure
 - c) mentre si trova in un aeroporto, porto o stazione ferroviaria immediatamente dopo essere sceso da un aereo, nave o treno utilizzato per un Viaggio Assicurato; e durante le 3 ore successive a tale momento mentre sta viaggiando verso la Sua destinazione finale
 - d) per i Viaggi Assicurati che superano i 30 giorni consecutivi la copertura si interrompe nel luogo in cui si trova l'Assicurato alla mezzanotte del trentunesimo giorno del Viaggio, e riprende in occasione del viaggio di ritorno.

e entro 365 giorni dalla data dell'infortunio, da questa derivi un Danno, La Società Assicuratrice corrisponderà la relativa indennità in conformità alla seguente tabella:

TABELLA DANNI	INDENNITÀ VIAGGIO DI AFFARI	INDENNITÀ VIAGGIO PERSONALI
Morte	€ 500.000	€ 350.000
Perdita di entrambe le mani o i piedi	€ 500.000	€ 350.000
Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi	€ 500.000	€ 350.000
Perdita di una mano e di un piede	€ 500.000	€ 350.000
Perdita di una mano o di un piede e della vista di un occhio	€ 500.000	€ 350.000
Perdita della parola e dell'udito	€ 500.000	€ 350.000
Perdita di una mano o di un piede	€ 250.000	€ 175.000
Perdita della facoltà visiva di un occhio	€ 250.000	€ 175.000
Perdita della parola o dell'udito	€ 250.000	€ 175.000

- 2) Nel caso di infortunio durante un Viaggio Assicurato che consista nella sparizione, affondamento o distruzione del Mezzo di Trasporto Pubblico e:
 - a) l'Assicurato sia stato inevitabilmente esposto ad agenti naturali e, in conseguenza di tale esposizione, abbia subito un Danno entro 365 giorni dalla data dell'infortunio;
 - b) oppure il corpo dell'Assicurato non sia stato ritrovato entro i 365 giorni successivi alla data di tale infortunio; si presumerà, in mancanza di prova contraria, che l'Assicurato sia morto a seguito di Lesione Fisica.

L'Indennità dovuta in conformità alla Tabella Danni verrà liquidata previa sottoscrizione, da parte del responsabile dell'amministrazione dei beni dell'Assicurato, dell'impegno che le somme percepite a titolo di Indennità saranno restituite qualora l'Assicurato risulti essere in vita.

Esclusioni

- 1) La copertura assicurativa non è operativa in caso di infortuni a bordo di o che coinvolgano veicoli noleggiati privatamente.
- 2) Non verrà indennizzato alcun Danno causato da o consistente in:
 - suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato a prescindere dallo stato di salute mentale; o
 - guerra dichiarata o non dichiarata; o
 - atti illeciti commessi da o per conto dell'Assicurato o dai suoi Beneficiari; o
 - attuale, presunta o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, migrazione, fuga, perdita di o esposizione a qualsiasi materiale, gas, sostanza o contaminazione pericolosa biologica, chimica, nucleare o radioattiva.
- 3) La Società Assicuratrice non pagherà più di un Danno, causato da una Lesione Fisica ad un Assicurato, derivante da ogni singolo infortunio. Nel caso si verificasse più di un Danno, sarà risarcito solo quello per il quale è prevista l'Indennità maggiore.
- 4) Non verranno corrisposti interessi su alcuna Indennità dovuta.
- 5) Nel caso l'Assicurato sia Titolare di più Carte o Conti Carta American Express, la Società Assicuratrice non liquiderà somme superiori all'Indennità più elevata stabilita per ciascun Danno come conseguenza di un singolo infortunio fermo restando il massimale previsto dalla Carta con la quale è stato effettuato l'acquisto del biglietto.
- 6) L'Indennità da risarcimento in caso di morte, o qualsiasi altra Indennità non ancora corrisposta al momento della morte dell'Assicurato, sarà liquidata ai Beneficiari dell'Assicurato. La quietanza da questi ultimi rilasciata dell'avvenuto pagamento solleverà la Società Assicuratrice da qualsiasi obbligazione gravante a proprio carico ai sensi della presente copertura assicurativa.

Controversie

in caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze di un infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato per iscritto ad un Collegio di tre medici da stabilire a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve essere effettuata dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società Assicuratrice comunicherà il nome del medico da essa a sua volta designato. Il terzo medico verrà scelto dalle Parti tra tre medici proposti dai primi; in caso di disaccordo, il terzo medico verrà designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società Assicuratrice convocherà il Collegio Medico, invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico si riunirà nel luogo di residenza o domicilio del convenuto, ovvero nel luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale la polizza è stata stipulata. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e contribuirà per metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico sarà vincolante per le parti anche se uno dei medici rifiuterà di firmare il relativo verbale.

Bagagli e Articoli Personali

La seguente copertura è offerta da Lloyd's di Londra, con la Polizza n° N9B5093.

La presente Sezione descrive nel dettaglio le prestazioni relative al Bagaglio e agli Articoli Personali fornite con la **Carta** ai **Titolari della Carta**. Perché siano fornite le prestazioni di cui alla presente Sezione, il **Titolare** deve aver effettuato l'acquisto dei biglietti di viaggio per il **Viaggio d'affari** e il **Viaggio personale** mediante l'**Account** della **Carta**. La copertura si applica dal momento in cui l'**Assicurato** lascia inizialmente la propria **Abitazione** per intraprendere il **Viaggio d'affari** o dal momento in cui si effettuano gli addebiti sulla **Carta** relativi al **Viaggio d'affari** o al **Viaggio personale**, a partire dall'ultima in ordine di tempo delle due opzioni suddette, fino al ritorno dell'**Assicurato** dal **Viaggio d'affari** e al suo arrivo presso l'**Abitazione**.

Prestazioni

La presente prestazione si applica al bagaglio e agli articoli personali dell'**Assicurato**, analoghi a quelli solitamente in possesso o indossati dai viaggiatori, portati con sé o acquistati nel corso di un **Viaggio d'affari** o **Viaggio personale** a uso personale dell'**Assicurato**.

La copertura prevista è la seguente:

- 1) In caso di smarrimento, furto o danno al bagaglio o agli articoli personali, l'**Assicurato** usufruirà di un rimborso sino a un importo massimo di:
 - a) € 5.000 complessivi per un **Viaggio d'affari** (compresi bagagli o articoli personali smarriti nel corso di un **Viaggio personale** intrapreso durante il **Viaggio d'affari**);
 - b) € 750 per il valore corrente o il costo di riparazione di qualsiasi oggetto o paio o gruppo di oggetti utilizzati in combinazione;
 - c) € 750 complessivi per gioielli, orologi, attrezzature da sci e apparecchiature fotografiche di proprietà dell'Assicurato.
- 2) Se un articolo può essere riparato senza incorrere in costi eccessivi, l'**Assicuratore** sosterrà unicamente il costo della riparazione.
- 3) L'**Assicurato** deve adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei bagagli e degli articoli personali.
- 4) L'**Assicurato** deve adottare tutte le misure pratiche per recuperare oggetti smarriti o rubati, nonché per individuare i colpevoli e garantirne l'incriminazione. L'**Assicuratore** potrà, in qualsiasi momento, a **nostre** spese e fatta salva qualsiasi problematica insorgente tra l'**Assicuratore** e l'**Assicurato**, adottare le misure necessarie per il recupero dei beni smarriti o rubati o che siano stati dichiarati persi o rubati.

Esclusioni

Le Esclusioni generali indicate alla pagina 8 sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi. Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a "Bagagli e Articoli Personali".

L'Assicurato non riceverà copertura nei confronti di quanto segue:

- 1) i primi €150 di un reclamo per sinistro;
- 2) qualsiasi oggetto prestato, noleggiato o affidato all'Assicurato;
- 3) furto da veicoli incustoditi;
- 4) smarrimento o furto non denunciato alla polizia locale in un ufficio situato nei pressi del luogo dello smarrimento o del furto, entro 24 ore dalla scoperta di tale smarrimento o furto, con emissione di un rapporto;
- 5) smarrimento, furto o danno al bagaglio o agli articoli personali nel corso del viaggio non immediatamente notificato all'operatore del **Veicolo pubblico**, con emissione di un rapporto;
- 6) reclami in cui non sia esibito all'**Assicuratore** il rapporto della polizia o il rapporto dell'operatore del **Veicolo pubblico**;
- 7) smarrimento o furto in un luogo pubblico di qualsiasi oggetto che non si trovi sotto il controllo dell'**Assicurato**;
- 8) smarrimento o danno derivante da guasto elettrico o meccanico, usura, tarpe o parassiti, ammaccature o graffi o da qualsiasi processo di tintura o di pulizia;
- 9) smarrimento, furto o danno derivante da confisca o detenzione da parte dell'Ufficio doganale o di altri funzionari giudiziari e dalle Autorità;
- 10) smarrimento, furto o danno nei confronti di beni o attrezzature nolleggiate, lenti a contatto o corneali, protesi dentarie, obbligazioni, titoli, denaro, assegni turistici, francobolli o documenti di qualsiasi genere, strumenti musicali, vetro, porcellana, oggetti d'antiquariato, quadri, attrezzature sportive in uso, biciclette, apparecchi acustici, campioni o merci, computer e apparecchiature informatiche/collegate tramite USB, agende personali, telefoni cellulari, smartphone, televisori, lettori CD, dispositivi di registrazione/memorizzazione/riproduzione, veicoli o accessori, imbarcazioni e/o attrezzature ausiliarie;
- 11) danni a oggetti fragili o sgretolabili, salvo i danni provocati da incendi o derivanti da incidenti a veicoli per il trasporto marittimo, aeromobili o autovetture;
- 12) qualsiasi atto intenzionale o negligenza dell'**Assicurato**;
- 13) smarrimento o danno causato da guerra, invasione, atti di potenza straniera, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata), guerra civile, sommosse (ovvero tumulti che inficino la pace messi in atto da parte di un gruppo di persone a livello nazionale o locale, che minaccino gravemente la pace sociale e l'ordine locale), o ribellione, compresi terrorismo, rivoluzione, insurrezione, azioni militari o usurpazione di potere, o partecipazione a tumulti popolari o sommosse di qualsiasi tipo;
- 14) smarrimento, distruzione o danno a qualsiasi bene o perdite o spese di qualsiasi tipo risultanti o derivanti, causate direttamente o indirettamente da o alle quali abbiano contribuito esalazioni, dispersione, infiltrazione, migrazione, fuga, rilascio o esposizione a sostanze biologiche, chimiche, nucleari o radioattive pericolose, solide, liquide o gassose, effettivi, presunti o minacciati;
- 15) un **Viaggio d'affari** o un **Viaggio personale** entro i confini del paese di residenza dell'**Assicurato** (da comprovare su richiesta mediante presentazione di un visto di soggiorno, passaporto o altro documento ufficiale).
- 16) normale usura;
- 17) costi che devono essere recuperati da qualsiasi altra fonte.

Global Assist

I seguenti Servizi sono offerti da Inter Partner Assistance con la Polizza Collettiva AXA A69000.

L'Assistenza telefonica di Global Assist fornisce assistenza immediata in caso di emergenza quando si viaggia al di fuori del **Paese di residenza** ed è disponibile esclusivamente per i **Titolari della Carta e la loro famiglia**.

L'assistenza è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno al numero + 39 06 42115569.

Prestazioni

Global Assist può adottare misure di emergenza a nome dell'**Assicurato**. Tutti gli oneri, i requisiti medici, il trasporto o altri costi connessi all'organizzazione di eventuali servizi saranno addebitati sull'Account della Carta e sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte di **American Express**.

Consulenza prima del viaggio

Prima e durante il viaggio la **Struttura Operativa** fornirà all'**Assicurato** informazioni su quanto segue:

1. preparazione di un viaggio;
2. visti, passaporti;
3. vaccinazioni obbligatorie per i viaggi all'estero;
4. regolamenti e dazi doganali;
5. tassi di cambio e imposte sul valore aggiunto.
6. uffici dei Servizi di viaggio American Express nel mondo.

Consulenza per i viaggi all'estero

Durante il viaggio all'estero la **Struttura Operativa** fornirà all'**Assicurato**:

1. nomi di Ambasciate o Consolati.
2. contatti di interpreti;
3. invio di un interprete;
4. assistenza per garantire la presenza di un interprete in caso di prigionia, ricovero in ospedale dell'**Assicurato** o se l'**Assicurato** è tenuto a trattare con qualsiasi autorità pubblica, e le circostanze richiedano i servizi di un interprete. La **Struttura Operativa** è in grado di dar corso alle azioni necessarie. Tutti i costi e le eventuali commissioni sono a carico del **Titolare**.

Assistenza di emergenza all'estero relativa al viaggio

Durante il viaggio all'estero la **Struttura Operativa** provvederà a:

1. trasmettere messaggi urgenti dell'**Assicurato** destinati a parenti, colleghi di lavoro, amici residenti nel **Paese di residenza** e viceversa;
2. fornire al **Titolare** assistenza nell'individuazione di bagagli smarriti e fornire aggiornamenti regolari sulla situazione;
3. fornire assistenza nella sostituzione di documenti d'identità persi o smarriti, necessari per il rientro.

Assistenza medica di emergenza all'estero

Durante il viaggio all'estero la **Struttura Operativa** provvederà a:

1. fornire contatti relativi a servizi sanitari quali medici, ospedali, cliniche, ambulanze, infermieri di studi privati, dentisti, cliniche dentali, servizi per disabili, ottici, oftalmologi, farmacie, fornitori di lenti a contatto e attrezzature di assistenza medica;

2. inviare un medico nel luogo in cui si trova l'**Assicurato** se la condizione o le circostanze lo richiedono. La **Struttura Operativa** provvederà a inviare un medico iscritto all'ordine per valutare la condizione medica dell'Assicurato. Tutti i costi e le eventuali commissioni sono a carico del **Titolare**;
3. organizzare il ricovero ospedaliero. Tutti i costi e le eventuali commissioni sono a carico del **Titolare**;
4. organizzare e sostenere i costi connessi alla spedizione di farmaci essenziali, smarriti o rubati, in caso di indisponibilità di suddetti farmaci o di equivalenti locali. Il trasporto di farmaci resta soggetto alle norme imposte dalle compagnie aeree o da qualsiasi altra società di trasporto, nonché alle disposizioni legislative locali e/o internazionali. Il costo del farmaco e della spedizione è a carico del **Titolare**;
5. in caso di furto o smarrimento di una prescrizione durante il soggiorno all'estero, la **Struttura Operativa** si adopererà per agevolare il trasferimento di tale prescrizione da una farmacia del **Titolare** a una farmacia locale, se consentito dalla legge. Il costo del farmaco e della prescrizione è a carico del **Titolare**.

Assistenza legale all'estero

Durante il viaggio all'estero la **Struttura Operativa** fornirà all'**Assicurato**:

1. contatti di avvocati parlanti inglese nel paese del viaggio, a livello mondiale, se disponibili. Se necessari e disponibili, saranno indicati nomi di avvocati parlanti altre lingue;
2. assistenza per poter usufruire della consulenza di un legale, se l'**Assicurato** viene arrestato o minacciato di arresto durante il viaggio.

Condizioni

Tutte le commissioni saranno addebitate anticipatamente sull'Account dei Titolari della Carta e sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte di American Express.

Esclusioni

L'Assicurato non sarà coperto relativamente a:

1. servizi di Global Assist nel paese di residenza (ad eccezione di CONSIGLI PRIMA DEL VIAGGIO);
2. costo di eventuali commissioni, necessità mediche, trasporto o altri costi associati all'organizzazione dei servizi.

Esclusioni Generali (casi in cui la copertura assicurativa non è operativa)

Le presenti Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Le coperture assicurative della Polizza Viaggi le forniscono tutta la protezione necessaria durante il suo Viaggio. Vi sono tuttavia alcune esclusioni. Non verranno prese in esame le richieste di indennizzo direttamente o indirettamente conseguenti da uno dei seguenti casi:

- 1) Mancata osservanza dei consigli o delle istruzioni della Società Assicuratrice. Della Struttura Operativa o del suo Direttore Sanitario.
- 2) Partecipazione a sport e attività speciali. Si veda la sezione "Informazioni importanti" – Capitolo 1, Punto 7) a pagina 3.
- 3) Partecipazione a sport professionali o addestramento ai medesimi.
- 4) Infortuni correlati all'attività professionale o coperti da assicurazioni professionali.
- 5) La negligenza dell'Assicurato.
- 6) Infortuni dell'Assicurato non cagionati da terze persone, tranne che nel tentativo di salvare vite umane.
- 7) Infortuni dell'Assicurato cagionati dalla sua negligenza o dalla mancata osservanza delle leggi e delle norme del Paese in cui si svolge il suo Viaggio.
- 8) Stress, ansia, depressione o qualunque altro disturbo mentale o nervoso da cui lei sia affetto, nel caso non sia in grado di fornire un certificato medico di uno specialista in tale campo che confermi la sua diagnosi.
- 9) Paura di volare o di utilizzare altri mezzi di trasporto.
- 10) Fobie e disturbi emotivi, mentali o depressivi di qualsiasi genere da cui è affetto l'Assicurato.
- 11) Suicidio o tentato suicidio da parte dell'Assicurato.
- 12) Infortuni o incidenti di cui l'Assicurato è vittima come conseguenza dell'abuso di droghe o alcool, o mentre è sotto l'effetto di alcool (al di sopra dei limiti consentiti per la guida nel Paese in cui si svolge il suo Viaggio) o droghe, salvo prescrizione medica.
- 13) Condizioni mediche pre-esistenti di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza nel momento in cui richiede la Carta Corporate Oro American Express o altre Carte sul suo conto, o prima di prenotare il Viaggio, quale dei due sia l'evento più recente, e per le quali:
 - a) sia stato ricoverato in ospedale negli ultimi 12 mesi;
 - b) sia in attesa di risultati di esami o in lista di attesa per un'operazione, una visita o un esame;
 - c) abbia iniziato un ciclo di cure o cambiato cura negli ultimi tre mesi;
 - d) necessiti di controlli medici, chirurgici o psichiatrici ogni dodici mesi o più frequentemente;
 - e) sia stata comunicata una prognosi terminale;
 - f) sia al corrente di motivazioni che richiedano l'annullamento o l'interruzione del Viaggio.
- 14) Partenza per il viaggio contro il parere di un medico.
- 15) Interruzione di servizio nel settore dei trasporti iniziata o annunciata prima della prenotazione del suo Viaggio.
- 16) Viaggi o prenotazioni in Paesi dichiarati non sicuri dall'agenzia governativa incaricata dell'analisi delle condizioni di viaggio internazionali o soggetti a embargo ufficiale delle Nazioni Unite.
- 17) Eventuali atti fraudolenti, illeciti o criminosi commessi dall'Assicurato o da persone con esso colluse.
- 18) Confisca o distruzione dei suoi effetti personali per ordine di un governo o di un'autorità doganale o pubblica.
- 19) Atti terroristici (salvo se a bordo di un veicolo pubblico).
- 20) Atti di guerra od ostilità (a guerra dichiarata o meno).
- 21) Incidenti di tipo biologico, chimico, nucleare o radioattivo.

CAPITOLO 2

Requisiti per ricevere assistenza e presentare denunce di sinistro

Per tutte le coperture prestate da Chubb European Group SE:

- "Infortuni viaggi" (Polizza n°010306468S)
contatti il numero 02 27095 555 oppure 02 27095 551
- "Inconvenienti di viaggio" (Polizza n° 010306470S)
contatti il numero 02 27095 550 oppure 02 27095 552

Per le coperture prestate da Inter Partner Assistance S.A., filiale irlandese, Polizza Collettiva AXA A69000:

- "Interruzione di viaggio"
contatti il numero 06 42115560.

Tutte le denunce di sinistro o potenziali richieste di indennizzo devono essere presentate alla Società Assicuratrice entro 30 giorni (45 giorni unicamente per la copertura "Protezione d'Acquisto") successivi all'evento che dà origine alla denuncia di sinistro (il modulo di denuncia di sinistro deve essere restituito entro 90 giorni).

Per le coperture prestate da Lloyd's di Londra:

- "Bagagli e Articoli Personali" (Polizza n° N9B5093)
contatti Crawford & Company Italia Srl Tel. 02-48100423

La presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private.

La Società Assicuratrice procederà alla liquidazione solo se la somma non è coperta da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi oggetto della presente copertura siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.

Lei è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.

Gli indennizzi spettanti in base alle Polizze Collettive di cui al presente documento non saranno gravati di interessi, a meno che la relativa liquidazione non sia stata ritardata senza motivo nonostante la Società Assicuratrice abbia ricevuto tutte le necessarie informazioni. L'Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato e qualunque altra informazione o documentazione sia ragionevolmente richiesta dalla Società Assicuratrice.

L'Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato:

Coperture Assicurative della Polizza Viaggi Carta Corporate Oro American Express

Copertura assicurativa	Copertura assicurativa
GENERALE	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo numero di Carta Corporate Oro American Express. • Documentazione che attesti il suo Viaggio. • Tutti i documenti devono essere in originale. • Modulo di Denuncia sinistro compilato, se necessario. • Il nome del suo medico curante.
Interruzione di Viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Certificati medici approvati. • Eventuali biglietti inutilizzati o fatture di Viaggio. • Fatture e ricevute per costi da lei sostenuti. • Documentazione privata che attesti motivazioni non mediche per l'interruzione del suo Viaggio.
Inconvenienti di Viaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Titolo di viaggio. • Documentazione rilasciata dal fornitore dei trasporti pubblici che confermi il ritardo. • L'annullamento, la mancata coincidenza o l'overbooking insieme alla mancata conferma • Documentazione rilasciata dalla compagnia aerea (verbale di irregolarità bagaglio – "Property Irregularity Report"), inclusi i dettagli sulla data dell'avvenuta riconsegna del bagaglio. • Idonee ricevute del conto Carta Corporate Oro American Express per tutte le spese effettuate. • Nel caso in cui l'Assicurato non fosse il Titolare di Carta o non stesse viaggiando con il Titolare della Carta, può essere utilizzato un altro, mezzo di pagamento, a condizione che le ricevute siano conservate. • Documentazione rilasciata dall'organizzazione competente che attesti in dettaglio la causa del ritardo in caso di mancata partenza.
Infortunì Viaggi	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di infortunio a bordo di mezzo di trasporto pubblico, documentazione rilasciata dalla società fornitrice del servizio di trasporto pubblico che attesti in dettaglio l'infortunio. • Certificati medici.
Bagagli e Articoli Personali	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione rilasciata dalla polizia o dall'Operatore di un veicolo pubblico (come appropriato) per la richiesta di furto o perdita • Prova della proprietà (ad esempio, una ricevuta per l'acquisto delle merci originali) • Oggetti personali danneggiati